

TI_GERICHTE 12.2011.8 vom 20. Juni 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2011.8

FR: TI_GERICHTE 12.2011.8 du 20 juin 2011

IT: TI_GERICHTE 12.2011.8 del 20 giugno 2011

Regeste

Contratto di compravendita di veicolo industriale, asserita esistenza di condizione sospensiva per il pagamento, onere della prova

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La sentenza pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC-TI (art. 405 cpv. 1 CPC).

E. 2

Il primo giudice ha ritenuto che dal contratto di compravendita agli atti non risultava una condizione sospensiva secondo la quale il perfezionamento del contratto dipendeva dall'ottenimento di un finanziamento tramite leasing in favore dell'acquirente. Dall'istruttoria, anzi, il Pretore ha accertato che una simile condizione non esisteva. Ritenuto che a ogni modo il mancato perfezionamento della pratica per il leasing era imputabile al comportamento negligente della stessa convenuta, il primo giudice ne ha concluso che l'attrice era legittimata a rinunciare alla prestazione tardiva e a pretendere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del contratto di compravendita, nei termini indicati nello scritto 11 febbraio 2009, per un importo complessivo di fr. 24'450.-.

E. 3

L'appellante rimprovera al Pretore di aver escluso a torto l'esistenza di una condizione sospensiva contenuta nella nota clausola relativa al finanziamento tramite leasing. La convenuta sostiene che entrambe le parti hanno sottoscritto il contratto, ciò che è sufficiente per ammettere l'esistenza della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 151 CO. L'appellante rileva inoltre che l'attrice non ha saputo fornire una diversa ragionevole interpretazione o spiegazione per l'inserimento della nota clausola nel contratto, sicché è dimostrata la tesi di una clausola contenente una condizione sospensiva. Del resto, prosegue l'appellante, il teste C_____ non aveva assistito alla stesura del contratto e nulla quindi poteva dire sulla volontà delle parti in merito alla condizione sospensiva, senza contare poi che egli era già stato interpellato al riguardo dall'attrice, con la quale intratteneva rapporti commerciali.

E. 4

Un contratto si ritiene sottoposto a condizione sospensiva quando la sua obligatorietà dipende da un avvenimento incerto, nel quale caso diventa efficace solo dal momento in cui la condizione si verifica (art. 151 CO; DTF 122 III 10 consid. 4b). Gli art. 8 CC e 183 CPC-TI impongono a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto

l'obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di queste norme, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l'esistenza del diritto (Kummer , Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; Cocchi/Trezzini , CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 segg. ad art. 183). Per quel che concerne l'onere della prova relativo a una condizione sospensiva ai sensi dell'art. 151 CO, dottrina e giurisprudenza applicano il principio dell'eccezione ("Einwendungstheorie"), in forza del quale una condizione sospensiva deve essere provata dalla parte che da tale condizione vuole ricavarne dei vantaggi giuridici (TF 20 ottobre 2004 4C.264/2004 consid. 3.4, TF 25 ottobre 2004 4C.212/2004 consid. 3.1; Schwenzer , Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berna 2003, pag. 63; Guhl/Koller/Schnyder/Druey , Das Schweizerisches Obligationenrecht, Zurigo 2000, pag. 57; Ehrat , Basler Kommentar OR-I, 4 a ed., n. 13-14 ad art. 151; Kummer , Berner Kommentar, n. 263a ad art. 8 CC). Giusta l'art. 90 CPC-TI il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; Kummer , op. cit., n. 64 ad art. 8 CC, Schmid , Basler Kommentar ZGB 2003, n. 78 segg. ad art. 8).

E. 5

Nella fattispecie l'appellante si oppone alle pretese dell'attrice con l'argomentazione che la clausola inserita nel contratto, dove si legge: "PAGAMENTO: Leasing secondo accordi con istituto di finanziamenti leasing _____", è una condizione sospensiva ai sensi dell'art. 151 CO, non verificatasi. La convenuta doveva quindi dimostrare che il contratto 15 febbraio 2008 stipulato con la parte appellata era condizionato all'ottenimento di un finanziamento per un acquisto in leasing dell'automezzo in questione. All'udienza preliminare essa ha notificato diversi mezzi di prova, tra i quali l'audizione del teste C_____, all'epoca dipendente della società di leasing A_____, l'interrogatorio formale di E_____, amministratore dell'attrice e l'edizione dalla controparte di documenti relativi ai rapporti commerciali con A_____ (verbale di udienza preliminare del 18 marzo 2010). L'appellante contesta in questa sede l'efficacia probatoria dell'interrogatorio formale di E_____ e dell'audizione testimoniale di C_____, i quali escludevano categoricamente l'esistenza di una tale condizione sospensiva (cfr. atto VIII pag. 4 e interrogatorio formale atto V pag. 2). Essa rileva anche come "l'attrice non ha saputo fornire con la petizione, o con un'eventuale replica, alcuna giustificazione o spiegazione per l'esistenza di una tale clausola", non avvedendosi tuttavia che spettava proprio a lei dimostrare la natura della - da lei presunta - condizione sospensiva. Ora, dall'istruttoria e in particolare dalle prove offerte dalla convenuta non è emerso che al momento della sottoscrizione del contratto le parti avessero voluto vincolare il perfezionamento dello stesso all'ottenimento di un finanziamento per un leasing a favore dell'acquirente. La nota clausola contrattuale: "PAGAMENTO: Leasing secondo accordi con istituto di finanziamenti leasing _____" non basta a provare l'esistenza di una condizione sospensiva. Tale clausola è una chiara modalità di pagamento del prezzo e non necessita di interpretazione alcuna. Ne deriva che l'apprezzamento delle prove operato dal Pretore sfugge a ogni critica, l'appellante non avendo dimostrato l'esistenza di una condizione sospensiva contenuta nel contratto 15 febbraio 2008.

E. 6

Si deve quindi ritenere che il contratto 15 febbraio 2008 si è perfezionato e che pertanto il mancato ritiro dell'autocarro da parte dell'acquirente costituiva una manifesta inadempienza contrattuale, come ammesso dal Pretore. La convenuta non aveva contestato le pretese attoree nella loro consistenza ed entità nella procedura davanti al Pretore (cfr. risposta 24 aprile 2009). In questa sede essa ha incentrato tutte le sue argomentazioni sull'esistenza della condizione sospensiva, senza contestare il calcolo della pretesa di parte attrice operato dal primo giudice, che sfugge pertanto a ogni esame da parte di questa Camera.

E. 7

L'appello, infondato, deve dunque essere respinto, e la sentenza impugnata va confermata. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza giusta l'art. 148 CPC e sono quindi a carico dell'appellante. Il valore litigioso ammonta a fr. 24'450.-. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili dichiara e pronuncia

1. L'appello 12 gennaio 2011 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.- b) spese fr. 50.- totale fr. 950.- sono poste a carico dell'appellante, che verserà all'appellata fr. 800.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.